

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 settembre 1998

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.

(GU n.228 del 30-9-1998)

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale "il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura";

Visto il proprio decreto del 22 settembre 1998, recante la "classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari";

Visto da ultimo il proprio decreto del 24 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1998 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1 aprile 1998-30 giugno 1998 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1 aprile 1998-30 giugno 1998 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108 relativamente al trimestre 1 aprile 1998-30 giugno 1998, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento e' riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1 ottobre 1998.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1998, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà'.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1 luglio 1998-30 settembre 1998 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1998

Il Ministro: Ciampi

Allegato A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI
GLOBALI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE
E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORrette PER LA
VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO UFFICIALE DI SCONT0
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1 APRILE - 30 GIUGNO 1998
APPLICAZIONE DAL 1 OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 1998.

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO (in milioni)	TASSI MEDI (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)(**)	fino a 10 oltre 10	13,94 11,07
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)(**)	fino a 10 oltre 10	9,97 8,82
FACTORING (3)	fino a 100 oltre 100	10,74 8,98
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		12,62
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTER- MEDIARI NON BANCARI (5)(**)	fino a 10 oltre 10	24,64 18,70
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 10 da 10 a 50 da 50 a 100 oltre 100	19,06 16,34 17,67 12,25 10,20 8,12
LEASING (7)	fino a 10 da 10 a 50 da 50 a 100 oltre 100	17,67 12,25 10,20 8,12
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RA- TEALE (8)	fino a 2,5 da 2,5 a 10 oltre 10	29,52 20,64 13,69
MUTUI (9)		7,33

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ'.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica.

(**) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,41 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministro del tesoro del 22.9.1998; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi).

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unita' produttive private.

(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.

(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.

(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unita' produttive private, a breve e a medio e lungo termine.

(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.

(7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.

(8) Credito finalizzato all'acquisto rateale dei beni di consumo.

(9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI
DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. Il decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1998, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi. La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa e' condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie e data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti legislativi). Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse e' adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e il "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utili".

La commissione di massimo scoperto non e' compresa nel calcolo del tasso ed e' oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata. La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario. I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene

esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosita' degli strati nell'universo e quella degli strati del campione. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella - che e' stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - e composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni. Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneita' delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati. Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo e contenuto. I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosita' delle operazioni. Per tenere conto di tali specificita', alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari. Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni. Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. Dopo aver aumentato i tassi della metà, cosi' come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEL TASSO EFFETTIVO GLOBALE
MEDIO AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA
ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE

A) GENERALITA DELLA RILEVAZIONE

A1. Oggetto

La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie, ripartite nelle classi di importo e dettagliate nella scheda in allegato 1.

A2. Soggetti tenuti alla rilevazione

La segnalazione deve essere effettuata da ciascuna banca iscritta nell'albo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e da ogni intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo.

Sono tenuti alla segnalazione le banche e gli intermediari finanziari che, alla fine del trimestre di riferimento, risultano iscritti nel relativo albo o elenco. Le banche e gli intermediari iscritti nel corso di trimestre di riferimento (e comunque gli intermediari che, benche' iscritti non abbiano iniziato l'attivita') possono inviare una segnalazione negativa.

Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione la segnalazione va prodotta dal soggetto incorporante, il quale vi includera' anche i rapporti relativi all'intermediario incorporato. Nel caso di operazioni di fusione che diano origine alla nascita di un nuovo intermediario bancario o finanziario, la segnalazione va prodotta da parte di quest'ultimo con riferimento all'operativita' complessiva dei soggetti interessati dalla fusione.

Lo schema di segnalazione e' unico; pertanto, a prescindere dall'operativita' tipica o prevalente, gli intermediari tenuti alla segnalazione devono inviare i dati relativi alle operazioni effettivamente poste in essere per ciascuna delle categorie

individuate.

A3. Periodicita' di segnalazione e termini di inoltro

La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai seguenti periodi di tempo:

- a) 1 gennaio - 31 marzo;
- b) 1 aprile - 30 giugno;
- c) 1 luglio - 30 settembre;
- d) 1 ottobre - 31 dicembre.

I dati devono pervenire alla Banca d'Italia entro il giorno 25 del mese successivo alla data di scadenza del trimestre di riferimento.

A4. Modalita' di inoltro

I dati dovranno essere inviati alla Banca d'Italia, Servizio Informazioni sul Sistema Creditizio, su supporto magnetico o tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

B) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE E CLASSI
DI IMPORTO

Le operazioni creditizie oggetto della rilevazione sono state ripartite nelle seguenti categorie: (*) apertura di credito in conto corrente; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; crediti personali e finalizzati; operazioni di factoring; operazioni di leasing; mutui; altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.

B1. Operazioni incluse

Le operazioni di finanziamento vanno classificate all'interno delle categorie con le seguenti modalita':(**)

Cat. 1. Apertura di credito in c/c

Rientrano in tale categoria le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l'intermediario si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facolta' di ripristinare le disponibilita'.

* Per il primo anno di applicazione le categorie sono state individuate dal DM. 23.9.1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 226 del 26.9.1996.

* I criteri di classificazione riguardano la fase di acquisizione dei dati e potrebbero essere soggetti a variazioni in quella di pubblicazione dei tassi.

Vanno inseriti in tale categoria anche i passaggi a debito di conti non affidati nonche' gli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato.

E' richiesta separata evidenza delle operazioni con garanzia e senza garanzia.

Per operazioni "con garanzia" si intendono quelle assistite da garanzie reali ovvero da garanzie prestate da banche o altri intermediari vigilati.

Vanno segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle parzialmente garantite. Per 'altri Intermediari vigilati' si intendono le imprese di investimento, le societa' e gli enti di assicurazione e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale

Rientrano in questa categoria i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 cod. civ. e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale.

Tali operazioni rientrano nella categoria anche quando sono contabilmente gestite sul conto corrente ordinario.

Cat. 3. Credito personale

Rientrano in questa categoria i prestiti che: a) siano destinati a finanziare esigenze generiche di spesa o consumo personali, familiari o legate all'esercizio dell'attivita' professionale del cliente (ad es. prestiti personali); b) siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di ammortamento.

Se il credito personale viene erogato sotto forma di apertura di credito in c/c esso rientra nella categoria delle aperture di credito in c/c.

E' richiesta separata evidenza dei crediti con durata originaria fino

a 18 mesi e di quelli con durata originaria superiore ai 18 mesi.

Cat. 4. Credito finalizzato

Rientrano in questa categoria i finanziamenti rateali relativi all'acquisto di uno o più specifici beni di consumo, anche qualora sia previsto il rilascio di una carta di credito.

Cat. 5. Factoring

Rientrano in questa categoria gli anticipi erogati a fronte di un trasferimento di crediti commerciali, effettuati con la clausola "pro solvendo" o "pro soluto", dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario specializzato (factor) che assume l'impegno della riscossione.

E' richiesta la separata evidenza degli anticipi su crediti acquisiti e di quelli su crediti futuri.

si ricoprendono in tale categoria tutti gli anticipi erogati a fronte di operazioni riconducibili a un rapporto di factoring, anche se non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991.

Cat. 6. Leasing

Rientrano in questa categoria i finanziamenti realizzati con contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad es. software), acquisiti o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Non rientrano nella rilevazione le operazioni di leasing operativo caratterizzante dall'assenza di connotazione finanziaria e dell'opzione finale di acquisto per l'utilizzazione.

E' richiesta la separata evidenza delle operazioni con durata originaria fino a tre anni e di quelle con durata originaria superiore a tre anni.

Cat. 7. Mutui

Rientrano in tale categoria i finanziamenti oltre il breve termine che:

- a) siano assistiti, anche parzialmente, da garanzie reali;
- b) non abbiano la forma tecnica del conto corrente o del prestito personale;
- c) prevedano l'erogazione in un'unica soluzione e il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

E' richiesta separata evidenza per i mutui concessi a tasso fisso e quelli concessi a tasso variabile.

Il tasso variabile è quello rivedibile sulla base di criteri prestabiliti contrattualmente.

Le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che prevedono l'erogazione in due o più momenti, nonché quelle aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito, vanno segnalate nella categoria "altri finanziamenti a medio-lungo termine" (Cat. 8c/d), inserendole nella classe di importo corrispondente al totale del finanziamento accordato.

Cat. 8. Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine

Tale categoria ha carattere residuale; vi rientrano pertanto tutte le forme di finanziamento che non siano riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. anticipazioni attive non regolate in c/c, altre sovvenzioni attive non regolate in c/c, con esclusione dei prestiti personali, operazioni di credito su pegno, portafoglio finanziario, utilizzi di carte di credito, etc.).

La segnalazione deve essere ripartita per operazioni con durata a originaria fino a 18 mesi e per operazioni con durata originaria oltre i 18 mesi. All'interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle "famiglie di consumatori" e alle "unità produttive private" (cfr. successivo punto B3)

E' richiesta separata evidenza dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio concessi sulla base di schemi negoziali riconducibili al D.P.R. n. 180 del 1950. La segnalazione è effettuata dal titolare del rapporto di finanziamento anche se il prestito è erogato per il tramite di società con esso convenzionate e deve riflettere l'onere complessivo gravante sul debitore.

I prefinanziamenti, cioè i finanziamenti che si configurano come

autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) che soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa della concessione di finanziamenti a rimborso rateale (in corso di istruttoria ovvero già' deliberati) vanno segnalati nella categoria di operazioni relativa alla forma tecnica utilizzata (ad es. Cat. I o Cat. 8 nel caso dei prefinanziamenti su mutui).

Le dilazioni di pagamento i cui termini non siano già' previsti nel contratto formano oggetto di rilevazione, in quanto si configura una nuova e autonoma operazione di credito.

B2. Operazioni escluse

Sono escluse dalla rilevazione le seguenti operazioni: (*)

1) operazioni con non residenti. Per l'individuazione delle operazioni con "non residenti" va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana;

2) operazioni in valuta. A partire dalla segnalazione relativa al primo trimestre del 1999, per operazioni in valuta si intendono i finanziamenti denominati in valute diverse dall'EURO e, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001, dalle valute nazionali dei Paesi facenti parte dell'UEM.

Devono essere considerate come in valuta anche le operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'EURO o delle altre valute nazionali dei Paesi facenti parte dell'UEM con una determinata valuta o con un paniere di valute;

3) posizioni classificate a sofferenza.

Per posizioni classificate a sofferenza si intendono le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano classificati in sofferenza alla fine del trimestre di riferimento.

4) crediti ristrutturati o in corso di ristrutturazione. Per crediti ristrutturati si intendono i crediti in cui un "pool" di intermediari (o un intermediario 'monoaffidante'), nel concedere una moratoria al pagamento del debito, rinegozia il debito a tassi inferiori a quelli di mercato; sono esclusi i crediti nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio casi di liquidazione volontaria o situazioni similari). Per crediti in corso di ristrutturazione si intendono i crediti per i quali ricorrono le seguenti condizioni: - la controparte risulti indebitata presso una pluralità di intermediari; - il debitore abbia presentato istanza di consolidamento da non più di 12 mesi. Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano oggetto di ristrutturazione alla fine del trimestre di riferimento.

(*) Ai fini della definizione delle voci 1, 2, 3 e 4, per quanto qui non espressamente previsto, occorre fare riferimento, per le banche, al "Manuale per la compilazione della matrice dei conti" (Circolare della Banca d'Italia n. 49 dell'8.2.1989) e, per gli intermediari finanziari, al "Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale" (Circolare della Banca d'Italia n. 217 del 5.8.1996).

5) operazioni a tasso agevolato. Per operazioni a tasso agevolato si intendono i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione. Ai fini della rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli erogati a condizioni di favore in considerazione di calamità naturali o altri eventi di carattere straordinario;

6) operazioni a tassi promozionali e convenzionati. Per operazioni a tassi promozionali si intendono i finanziamenti a 'tasso zero' e quelli concessi a tassi di favore nell'ambito di campagne promozionali pubblicizzate e limitate nel tempo.

Per operazioni a tassi convenzionati si intendono i finanziamenti concessi a tassi di favore:

- a) ai dipendenti della banca o dell'intermediario, ovvero di società del gruppo di appartenenza;
- b) ad altri soggetti, in virtù di convenzioni che prevedano

l'applicazione di condizioni parimenti favorevoli rispetto a quelle praticate ai soggetti di cui al punto a). In particolare, sono esclusi dalla rilevazione i finanziamenti concessi a tassi di favore in virtù di convenzioni che prevedono l'applicazione di tassi inferiori o uguali a quelli praticati ai dipendenti, nonché di tassi superiori fino a un punto percentuale sempreche' il tasso stesso non superi il "prime rate" (ossia, il tasso di interesse sui prestiti concessi alla clientela di primo ordine) praticato dall'intermediario concedente. Nel caso di operazioni che, sino a un certo importo, prevedono l'applicazione di tassi convenzionati e, per importi eccedenti, di tassi di mercato, si precisa che il tasso medio va calcolato sull'intera linea di credito; pertanto l'inclusione dell'operazione tra quelle a tassi convenzionati e' determinata dalla misura del tasso risultante.

7) finanziamenti revocati. Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano revocati alla fine del trimestre di riferimento.

8) posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito.

9) posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento;

10) finanziamenti finalizzati alla commercializzazione di specifici beni (cd finanziamenti di marca") concessi a tassi di favore da parte di intermediari specializzati, spesso collegati alle imprese produttrici dei medesimi beni, generalmente nell'ambito di contratti di fornitura;

11) operazioni di finanziamento effettuate nei confronti di società del gruppo di appartenenza; 12) finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissioni di 'obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilità in azioni di società terze", regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista.

B3. Controparte rilevante

Formano oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con le "famiglie di consumatori" e le "unità produttive private", secondo le istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica, emanate dalla Banca d'Italia con la circolare n. 140 dell'11.2.1991 e successivi aggiornamenti. Ove non diversamente indicato, la segnalazione va riferita congiuntamente alle due categorie di operatori.

In particolare, appartengono alla categoria "famiglie di consumatori" i soggetti classificati al Settore 006, Sottogruppo 600;

Fanno parte delle "unità produttive private" le società del Settore 004, distinte in imprese private (sottosettore 052), quasi società non finanziarie (artigiane e altre - Sottosettori 048 e 049) e le "famiglie produttrici" (Settore 006, Sottosettore 061).

Sono pertanto esclusi i rapporti di credito intrattenuti con:

- le Amministrazioni pubbliche (Settore 001);
- le Società finanziarie (Settore 023);
- le Società non finanziarie - Settore 004- Sottosettori 045 e 047;
- le Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (Settore 008); - il Resto del mondo (Settore 007);
- le Unità non classificabili e non classificate (Settore 099).

B4. Classi di importo

Le categorie omogenee di operazioni creditizie sono ripartite in classi di importo (*). Le classi di importo variano a seconda di ciascuna categoria e sono indicate nella scheda in allegato 1.

Ogni singolo finanziamento ("rapporto") deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base dell'ammontare del fido accordato.

(*) Ai fini della collocazione delle operazioni nelle diverse classi di importo, le operazioni in EURO o in valuta nazionale dei Paesi facenti parte dell'UEM, devono essere convertite in lire italiane applicando i tassi di conversione irreversibilmente fissati con l'EURO.

Per fido accordato si intende il limite massimo del credito concesso dall'intermediario segnalante al cliente sulla base di una decisione assunta nel rispetto delle procedure interne. Esso deve trarre origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione del medesimo a una proposta dell'intermediario.

Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine

del periodo di riferimento (ovvero l'ultimo nel caso dei rapporti estinti).

Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo contabile massimo; nel caso di sconto di effetti e di operazioni di factoring su crediti acquistati a titolo definitivo (*)) deve essere considerato l'importo erogato).

Con riferimento alle operazioni di leasing la classe di importo va individuata facendo riferimento all'importo del finanziamento al lordo del cd. "maxicanone" e/o di eventuali anticipi.

Se si registrano utilizzi superiori al fido accordato la classe di importo rimane determinata in base all'ammontare del fido accordato. In caso di "fidi promiscui", che prevedono cioe' per il cliente la possibilita' di utilizzare secondo diverse modalita' un'unica linea di fido, la classe d'importo cui ricondurre ciascuna modalita' di utilizzo e' data dal totale del fido accordato. Nel caso siano previste alcune limitazioni per singola modalita' di utilizzo, la classe di importo va individuata con riferimento a tale limite.

C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE. CALCOLO DEI TASSI

C1. Dati da segnalare

Per ciascuna categoria di operazioni debbono essere segnalate, in corrispondenza delle previste classi di importo, le seguenti informazioni:

(*) Per "crediti acquistati a titolo definitivo" si intendono quelli acquistati dall'intermediario segnalante che non o a posizioni debitorie nei confronti del cedente.

- 1) tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato e' calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG);
- 2) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
- 3) media aritmetica semplice della percentuale della commissione di massimo scoperto, da calcolare, con le modalita' indicate al punto C5, nei casi in cui essa e' stata effettivamente applicata;
- 4) numero di rapporti sui quali e' stata calcolata la percentuale media della commissione di massimo scoperto.

C2. Base di calcolo dei dati da segnalare

Sono assoggettati alla rilevazione:

- a) per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2 e Cat. 5, tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorche' estinti).

Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, ad eccezione degli anticipi sbf, sono da segnalare i rapporti per i quali si e' verificata almeno una presentazione nel periodo di riferimento. Nei casi in cui manchi un preesistente affidamento per calcolare il numero dei rapporti si fa riferimento alle singole presentazioni di effetti o cessioni di crediti

- b) per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento.

I finanziamenti si intendono accesi all'atto della stipula del finanziamento. Nel caso di finanziamenti erogati mediante carte di credito (Cat. 4 o Cat. 8), il rapporto si intende acceso al momento del primo utilizzo.

C3. Metodologie di calcolo del TEG

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate alternativamente le metodologie di seguito indicate:

- a) Cat. 1. Cat. 2 e Cat. 5 (aperture di credito in c/c finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale factoring)

La formula per il calcolo del TEG e' la seguente:

$$\text{TEG} = \text{INTERESSI} \times 36.500 + \text{ONERI} \times 100$$

NUMERI DEBITORI

ACCORDATO

dove: - gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento in funzione del tasso di interesse annuo applicato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;

- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i "capitali" ed i "giorni". Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi dei giorni strettamente necessari per l'incasso; qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziche' di quello "facciale";

- gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo punto C4, effettivamente sostenuti nel trimestre;

- per la definizione di accordato si rimanda alla precedente voce B4.

b) Altre categorie di operazioni

In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro del Tesoro dell' 8.7.1992 per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo del TEG e' la seguente:

$$\frac{A}{\sum_{k=1}^m \frac{k}{t}} = \frac{A'}{\sum_{k'=1}^{m'} \frac{k'}{t}}$$

$$\frac{A}{\sum_{k=1}^m \frac{k}{(1+i)}} = \frac{A'}{\sum_{k'=1}^{m'} \frac{k'}{(1+i)}}$$

dove:

i e' il TEG annuo, che puo' essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;

K e' il numero d'ordine di un "prestito";

K' e' il numero d'ordine di una "rata di rimborso";

A e' l'importo del "prestito" numero K;

k

A' e' l'importo della "rata di rimborso" numero K';

k'

m e' il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";

m' e' il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";

t e' l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n. 1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a m;

t e' l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data k' del "prestito" n. 1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a m'

Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al punto C4.

Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Ove al momento dell'accensione del rapporto di finanziamento non siano determinabili alcuni dei termini della formula di calcolo (ad esempio, nel credito 'revolving', nell'utilizzo delle carte di credito) si puo' procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi semplificative coerenti con l'ammontare del fido accordato al cliente e con l'importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto.

C4. Trattamento degli oneri e delle spese

Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.

In particolare, sono inclusi: 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di "istruttoria cedente"); 2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di "fine locazione contrattuale");

Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza trimestrale, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso.

3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore;

4) il costo dell'attivita' di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;

5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore,

intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidita', infermita' o disoccupazione del debitore; le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio indicate nella cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidita', infermita' o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso.

6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.

Sono esclusi:

- a) le imposte e tasse;
- b) il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali);
- c) le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contenzioso);
- d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
- e) gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad es. nel caso di apertura di conti correnti gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento; nel caso di sconto di portafoglio, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione);
- f) le spese connesse con i servizi accessori (ad es. spese di custodia pegno; per il factoring e il leasing, compensi per prestazione di servizi di natura non finanziaria);
- g) le spese per le assicurazioni e garanzie diverse da quelle di cui al precedente punto 5.

Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non siano specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.

Le spese addebitate con cadenza annuale vanno ripartite sui quattro trimestri di competenza.

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica.

In occasione di passaggi a debito di conti non affidati l'onere applicato a titolo di penalizzazione può essere escluso dal calcolo del tasso. Ai fini dell'esclusione si richiede che gli intermediari diano espressa ed adeguata pubblicità all'entità di tale penalizzazione nell'avviso sintetico e nei fogli informativi analitici redatti ai sensi delle istruzioni di vigilanza, che prevedono l'obbligo di pubblicizzare 'ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela. In ogni caso, l'onere addebitato alla clientela può essere escluso dal calcolo in misura non superiore a quella delle spese generalmente previste per la chiusura (o liquidazione) dei conti affidati.

C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto

La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali. Il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata.

ALLEGATO 1

RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

CATEGORIA OPERAZIONI	CLASSI IMPORTO (*) (in milioni di lire)
	0-10 >10-30 >30-50 >50-100 >100-200 >200

1-a	apertura di credito	x	x	x	x	x	x
1-b	apertura di credito in c/c senza garanzia	x	x	x	x	x	x
0-10 >10-50 >50-100 >100-200 >200							
2	finanziamenti per anticipi sui crediti e documenti - sconto di portafoglio com- merciale	x	x	x	x	x	-
0-2,5 >2,5-10 >10-50 >50-100 >100-200 >20							
3-a	crediti personali con durata fino a 18 mesi	x	x	x	x	x	x
3-b	crediti personali con durata oltre 18 mesi	x	x	x	x	x	x
0-2,5 >2,5-10 >10-50 >50-100 >100-200 >20							
4	crediti finalizzato (acquisto rateale di beni di consumo)	x	x	x	x	x	x
0-100 >100-200 >200							
5-a	factoring: anticipi su crediti acquistati	x	x	x	-	-	-
5-b	factoring: anticipi su crediti futuri	x	x	x	-	-	-
0-10 >10-30 >30-50 >50-100 >100-200 >200							
6-a	leasing con durata fino a 3 anni	x	x	x	x	x	x
6-b	leasing con durata oltre i 3 anni	x	x	x	x	x	x
0-50 >50-100 >100-200 >200							
7-a	mutui a tasso fisso	x	x	x	x	-	-
7-b	mutui a tasso variabile	x	x	x	x	-	-
0-2,5 >2,5-10 >10-50 >50-100 >100-200 >20							
8-a	altri finanziamenti con durata fino a 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - famiglie di consuma- tori	x	x	x	x	x	x
8-b	altri finanziamenti con durata fino a 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - unita' produttive private	x	x	x	x	x	x
8-c	altri finanziamenti con durata oltre 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c,	x	x	x	x	x	x

	sconto di portafoglio finanziario, ecc.)						
	- famiglie di consuma- tori						
8-d	altri finanziamenti con durata oltre 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.)	x	x	x	x	x	x
	- unita' produttive private						
8-e	altri finanziamenti: prestiti contro cessione del quinto	x	x	x	x	x	x

(*) Ai fini della collocazione delle operazioni nelle diverse classi di importo, le operazioni in EURO o in valuta nazionale dei Paesi facenti parte dell'UEM, devono essere convertite in lire italiane applicando i tassi di convenzione irreversibile fissati con l'EURO.